PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

TRENTINO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE PROVINCIALI NON RISCOSSE RISULTANTI DAI CARICHI AFFIDATI A TRENTINO RISCOSSIONI SPA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2026, N. 6

SOMMARIO

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*
Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*
Articolo 3 – *Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*
Articolo 4 – *Effetti della definizione agevolata*
Articolo 5 – *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*
Articolo 6 – *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*
Articolo 7 – *Procedure cautelari ed esecutive in corso*
Articolo 8 – *Rinuncia al contenzioso pendente*
Articolo 9 – *Entrata in vigore*

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 8 della legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026 – 2028), disciplina la definizione agevolata delle entrate provinciali, anche tributarie, non riscosse, risultanti dai singoli carichi affidati alla società Trentino Riscossioni S.p.A. fino al 31 dicembre 2023.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 - 2028), in quanto compatibili.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1. I debiti aventi ad oggetto entrate provinciali risultanti dai singoli carichi affidati a Trentino Riscossioni S.p.A. fino al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, senza corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, di interessi, inclusi quelli di mora, e quelle maturate a titolo di aggio.
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
3. Trentino Riscossioni S.p.A., su istanza del debitore da presentarsi entro il 31 dicembre 2026, con modalità che garantiscano la certezza giuridica del ricevimento stabilite dalla medesima Società e pubblicate sul proprio sito internet entro 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento,

comunica al debitore entro il 28 febbraio 2027, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – *Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta a Trentino Riscossioni S.p.A la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 marzo 2027, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che la stessa Società mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di cui all'articolo 2, comma 3. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nel limite massimo stabilito alla lettera b) del comma 2 di questo articolo.
2. Trentino Riscossioni S.p.A., entro il 31 maggio 2027, comunica ai debitori che hanno presentato la predetta dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 31 luglio 2027
b) ovvero, versamento nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare e di importo non inferiore ad euro 100,00, con scadenza, per la prima rata, entro il medesimo termine del versamento unico di cui alla precedente lettera a), e per le restanti rate, entro l'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo al versamento della prima rata;
c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, Trentino Riscossioni S.p.A. indica e motiva anche l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.
5. Possono essere oggetto di definizione agevolata, secondo le disposizioni del presente regolamento, pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati a Trentino Riscossioni entro il 30 giugno 2022 che sono stati oggetto di dichiarazione resa dai debitori ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 e del Regolamento attuativo approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1224 del 14 luglio 2023.

Articolo 4 – *Effetti della definizione agevolata*

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura di Trentino Riscossioni, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni:
a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Nei casi di inefficacia della definizione agevolata e revoca della stessa per i motivi di cui al punto a), b) e c) i carichi in essa contenuti non sono più rateizzabili

Articolo 5 – *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Trentino Riscossioni S.p.A., le somme dovute. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi dell'articolo 2, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3 comma 1, gli obblighi di pagamento riprendono immediatamente a decorrere.

Articolo 6 – ***Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore***
1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – ***Procedure cautelari ed esecutive in corso***
1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Trentino Riscossioni S.p.A. relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – ***Rinuncia al contenzioso pendente***
1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – ***Entrata in vigore***
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.